Applicazione dell'articolo 27 della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di imposta sul valore aggiunto (1)

(Autorizzazione di una deroga richiesta dal Regno Unito e intesa a evitare alcune evasioni fiscali)

(85/369/CEE)

Con lettera del 15 marzo 1985, il governo del Regno Unito ha comunicato alla Commissione, in applicazione delle succitate disposizioni, la sua intenzione di introdurre, per un periodo di due anni, una misura di deroga alla sesta direttiva, intesa ad evitare evasioni fiscali mediante l'attuazione di un sistema di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto nel caso in cui l'attività commerciale di talune ditte consista nella vendita di prodotti a rivenditori non obbligati a chiedere registrazione come soggetti passivi.

La Commissione ha informato gli altri stati membri con lettera del 12 aprile 1985 della domanda del governo britannico.

Conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 27 della sesta direttiva, la decisione del Consiglio che autorizza tale deroga sarà ritenuta acquisita se, entro due mesi dall'informazione di cui al capoverso precedente, né la Commissione né uno stato membro avranno chiesto che il caso sia esaminato dal Consiglio.

Poiché né la Commissione né uno stato membro hanno chiesto tale esame entro detto termine, la decisione del Consiglio si ritiene acquisita il 13 giugno 1985.

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.